

Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi

Attraverso la compilazione on-line di questo modulo COA, Unioni ed associazioni forensi potranno inviare al CNF le osservazioni e le indicazioni in merito al testo della bozza di regolamento recante modalità di istituzione e di organizzazione delle Scuole forensi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il testo integrale della proposta è allegato alla e-mail CNF del 28.01.2014.

Per ogni articolo è disponibile uno spazio per le osservazioni.

Si raccomanda vivamente di formulare le osservazioni in forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve motivazione.

Si prega di inviare una sola risposta unicamente con questa modalità e di indicare il nome di un referente per eventuali contatti.

Per l'invio del modulo compilato on-line è fissato il termine del 28 febbraio 2014.

*Campo obbligatorio

RECAPITI

COA - ASSOCIAZIONE - UNIONE *

ORDINE BARI

RECAPITO E-MAIL*

Inserire il recapito e-mail del COA, dell'Associazione ovvero dell'Unione

info@ordineavvocati.bari

COGNOME E NOME*

Precisare il nominativo di un referente per eventuali contatti in merito alle risposte di questo modulo

AVV.MARIANO FIORE

RECAPITO TELEFONICO*

Inserire un recapito telefonico del referente indicato

080 5749154

OSSERVAZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche "legge professionale"), le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale. 2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.

Preliminarmente sulle Scuole Forensi, il Consiglio delibera di chiedere chiarimenti al CNF sul coordinamento tra art.43 n.2 L.247/12 e art.29 co.1 lett.C, anche al fine di valutare l'opportunità di attendere il Regolamento Ministeriale, prima di poter emanare il Regolamento relativo alle Scuole Forensi degli Ordini.

Art. 2 - Istituzione delle scuole forensi

1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento. 2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento. 3. La Scuola forense ha sede presso l'Ordine che l'ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della Convenzione.


Art. 3 - Competenze delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale. 2. In particolare: a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2; b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense; c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

Art. 4 - Finanziamento delle scuole forensi


1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva. 2. L'Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva. 3. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche. 4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo. 5. Gli Ordini

e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, volte al finanziamento delle attività formative.




Art. 5 - Organi della Scuola forense

1. Sono organi della Scuola forense: a) il Consiglio direttivo; b) il Direttore della Scuola; c) il Comitato scientifico. 2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine. 3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. 4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola. 5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico. 6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni. 7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.



Art. 6 - Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge. 2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni. 3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici. 4. Le Scuole forensi provvedono al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.



Art. 7 - Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell'Avvocatura

1. La Scuola superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa. 2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle Scuole forensi. 3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al

modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2. 4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento.

Il Consiglio delibera di proporre l'abrogazione dell'art.7 della bozza poiché tali compiti della Scuola Superiore non sono previsti dalla legge.

Art. 8 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.

STAMPA E INVIA IL MODULO COMPILATO

Per STAMPARE questo modulo dopo averlo compilato premere contemporaneamente i tasti della tastiera "CTRL" e "P" e poi dare l'OK prima dell'invio.

Per INVIARE il modulo compilato al Consiglio Nazionale Forense cliccare sul tasto "invia" qui di seguito.

Invia

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

100%: ce l'hai fatta.

Powered by

Google Drive

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Segnala una violazione-Termini di servizio-Ulteriori termini

Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi

Grazie per il Vostro contributo.

Le osservazioni sono state registrate e inviate all'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense.

Questo modulo è stato creato utilizzando
Moduli Google.
Creane uno personalizzato

Google Drive